MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

PARTE SPECIALE

TABELLA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
0	18/10/2010	Prima Stesura, adozione	Assemblea degli azionisti
1	04/12/2020	Aggiornamento	Amministratore Unico

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

INDICE

INTRODUZIONE..... 6

SEZIONE EX ART. 24 D. LGS. 231/2001 (REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)..... 8

1. TIPOLOGIA DEI REATI..... 9

2. PROCESSI A RISCHIO..... 13

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE... 14

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO..... 14

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE..... 16

SEZIONE EX ART. 24 BIS D. LGS. 231/2001 (DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI)..... 18

1. TIPOLOGIA DEI REATI..... 19

2. PROCESSI A RISCHIO..... 28

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE... 28

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO..... 28

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE..... 33

SEZIONE EX ART. 25 D. LGS. 231/2001 (CONCUSSIONE E CORRUZIONE)..... 38

1. TIPOLOGIA DEI REATI..... 39

2. PROCESSI A RISCHIO..... 43

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE... 45

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO..... 45

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE..... 46

3.2.1 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE NEI PROCESSI STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI EX ART. 25 D. LGS. 231/2001 48

SEZIONE EX ART. 24-TER BIS D. LGS. 231/2001 (DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI)..... 52

1. TIPOLOGIA DEI REATI..... 53

2. PROCESSI A RISCHIO..... 55

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE... 56

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO..... 56

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE..... 56

SEZIONE EX ART. 25 TER D. LGS. 231/2001 (REATI SOCIETARI)..... 58

1. TIPOLOGIA DEI REATI..... 59

2. PROCESSI A RISCHIO..... 67

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE... 69

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO..... 69

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE 71

SEZIONE EX ART. 25 BIS 1 D. LGS. 231/2001 (DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO) 74

1. TIPOLOGIA DEI REATI 75

2. PROCESSI A RISCHIO 76

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE ... 77

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 77

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE 77

SEZIONE EX ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001 (REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO) 78

1. TIPOLOGIA DEI REATI 79

2. PROCESSI A RISCHIO 80

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE ... 81

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 81

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE 84

SEZIONE EX ART. 25 OCTIES D. LGS. 231/2001 (RICICLAGGIO E RICETTAZIONE) . 86

1. TIPOLOGIA DEI REATI 87

2. PROCESSI A RISCHIO 90

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE ... 92

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 92

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE 94

SEZIONE EX ART. 25 UNDECIES D. LGS. 231/2001 (REATI AMBIENTALI) 96

1. TIPOLOGIA DEI REATI 97

2. PROCESSI A RISCHIO 99

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE . 101

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 101

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE 102

SEZIONE EX ART. 25 QUINQUESDECIES D. LGS. 231/2001 (REATI FISCALI) 105

1. TIPOLOGIA DEI REATI 106

2. PROCESSI A RISCHIO 108

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE . 109

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 109

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE 110

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

INTRODUZIONE

La presente Parte Speciale ha la funzione di fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con Calme, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello e fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La Parte Speciale di questo Modello è articolata in Sezioni, corrispondenti ai singoli gruppi di reati richiamati dal Decreto.

Ogni Sezione è composta da quattro paragrafi:

1. Il primo è dedicato alla descrizione delle *Tipologie di reati,* dalla cui commissione potrebbe scaturire la responsabilità dell'ente, dove viene riportato il testo normativo ed una configurazione esemplificativa delle possibili modalità di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.
2. Un secondo paragrafo è volto alla identificazione dei *Processi a rischio* dove sono evidenziati i processi astrattamente esposti al rischio di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto. Per un'elencazione più analitica delle singole articolazioni organizzative a rischio, si rimanda invece al documento di "valutazione dei rischi".
3. Un terzo paragrafo contiene le indicazioni relative ai *Principi di comportamento e di attuazione, misure di prevenzione*. I *Principi di comportamento* sono volti a richiamare l'osservanza del Codice Etico, nonché a specificare le regole di condotta che devono ispirare il comportamento dei destinatari del Modello, al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reati. La parte relativa ai *Principi di attuazione e misure di prevenzione* è, invece, finalizzata a dettare gli "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire", in conformità a quanto disposto dal Legislatore all'art.6, comma 2 lettera b) del Decreto.

   In questo paragrafo sono inoltre richiamati i protocolli e le procedure già esistenti nell'Azienda, ovvero elaborati in occasione dell'adeguamento alle prescrizioni legislative che ci occupano, in quanto idonei a scongiurare la commissione dei reati di cui al Decreto.
4. Un quarto paragrafo contiene infine l'indicazione di principi finalizzati alla individuazione di una organizzazione interna diretta a fornire un idoneo supporto all'attività dell'Organismo di Vigilanza, con particolare riguardo all'istituzione della figura del "Responsabile Interno" e alla redazione delle "Schede di Evidenza".

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

PARTE SPECIALE

SEZIONE EX ART. 24 D. LGS. 231/2001

(REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art.24, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24 del Decreto.

- ***Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art.316-bis cod. pen.)***

  Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- ***Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter cod. pen.)***

  Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,57 a € 25.822,84. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

  Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod.pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

- ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 cod. pen.)***

  Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico
  Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.
  La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno ad un soggetto terzo. La fattispecie si caratterizza per il soggetto raggirato: lo Stato, un altro ente pubblico o l'Unione Europea. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)***

  La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. La fattispecie si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico. La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un "quid pluris" rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p.. Il reato si realizza allorquando i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'ente erogatore.

- ***Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.)***

  Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o di altro ente pubblico.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a colui che indebitamente dà promette denaro o altra utilità.

Le pene sono invece aumentate se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio e se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

D.Lgs. 75/2020

A seguito dell'introduzione del D.Lgs. 75/2020, sono state inserite - nel novero dei reati contro la Pubblica Amministrazione – le seguenti fattispecie:

All'art. 24 del D.Lgs. 231/01:

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)

All'art. 25 del D.Lgs. 231/01:

- Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (323 c.p.)

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

2. PROCESSI A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio. Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. (art. 358 c. p.).

Alla luce dell'attività di "valutazione dei rischi", svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2001, sono state individuate i seguenti processi a rischio:

- la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di Enti direttamente o indirettamente connessi alla Pubblica Amministrazione Italiana o Comunitaria ed il loro concreto impiego;
  Rientra nel processo a rischio, in caso di conseguimento e se previsto, anche:
  i) la fase di esecuzione dell'intervento;
  ii) i rapporti con eventuali subappaltatori;
  iii) le attività di collaudo;
  iv) la fase di rendicontazione.
- l'espletamento di procedure per l'ottenimento di autorizzazioni e concessioni da parte della P.A. (ad es. licenze edilizie, autorizzazioni ambientali ecc.);
- la gestione delle ispezioni e di accertamenti, anche documentali, da parte della P.A. e Autorità di Vigilanza (Inps, Ispettorato del lavoro, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc.);
- attività negoziali con Pubbliche Amministrazioni a Autorità di Vigilanza;
- le attività svolte da strutture aziendali che si occupano dell'elaborazione, della gestione e dell'invio di dati a soggetti pubblici (con riguardo, ad esempio, all'invio di dati fiscali e contributivi all'Amministrazione Finanziaria, ovvero all'Inps/Inail).

Le aree/funzioni coinvolte nei processi a rischio sono l'Area Amministrativa, la Direzione Tecnica, la Segreteria, il Responsabile dei Sistemi Informativi, l'Amministratore Unico.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, il personale deve attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico e sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- le procedure operative relative alla gestione del processo per l'ottenimento di autorizzazioni e concessioni da parte della P.A.;
- le procedure operative relative alla gestione del processo per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- le procedure operative relative alla gestione delle visite ispettive da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in CALME.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto obbligo che:

- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, e non devono essere posti in atto comportamenti illeciti;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari devono contenere solo elementi che corrispondono al vero;
- i soggetti che gestiscono rapporti con la P.A. devono adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti ed attenersi a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure di riferimento;
- tutto il personale deve assicurare il pieno supporto agli Organi di Controllo nello svolgimento delle attività di loro competenza.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 del Decreto;

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- presentare documenti contraffatti (documento posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore) e/o alterati (al documento, redatto da chi ne appare autore, sono state apportate, posteriormente alla sua redazione, modifiche di qualsiasi genere da parte di altro soggetto);
- presentare documenti non veritieri (documento non contraffatto né alterato, redatto da chi ne è legittimato ma attestante fatti, dati o informazioni non rispondenti al vero);
- attestare il possesso di requisiti inesistenti, richiesti dalla legge o da atti amministrativi, al fine di partecipare a gare o simili, ovvero al fine di risultarne vincitori;
- attestare il possesso di requisiti inesistenti, richiesti dalla legge o da atti amministrativi, al fine di mantenere concessioni ed autorizzazioni;
- porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore Pubbliche Amministrazioni nazionali o comunitarie;
- impiegare fondi, per legge sottoposti a vincolo di scopo, per scopi diversi da quelli previsti. E' fatto divieto l'utilizzo anche solo in parte diverso da quello per il quale tali fondi debbano essere destinati;
- affidare a consulenti o soggetti terzi la gestione di rapporti con la P.A. quando si possano creare conflitti d'interesse;
- offrire, promettere o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con pubblici ufficiali e con incaricati di pubblico servizio;
- influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione, quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari o rapporto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con pubblici ufficiali e con incaricati di pubblico servizio.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- previsione di operatori diversi nelle seguenti fasi/attività del processo:
  1. redazione e presentazione della domanda alla Pubblica Amministrazione competente finalizzata all'erogazione del contributo, finanziamento, sovvenzione o al conseguimento di autorizzazioni e/o concessioni;
  2. controllo della correttezza e veridicità della documentazione presentata;
  3. realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento;
  4. predisposizione dei rendiconti dei costi;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere intrattenuti solamente dai soggetti formalmente delegati o muniti di procura in tal senso, siano essi dipendenti o collaboratori; i soggetti delegati devono operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza, delle deleghe e delle procure loro conferite;
- i soggetti che gestiscono rapporti con la P.A. devono conservare la documentazione scambiata con la Pubblica Amministrazione e la documentazione di supporto dei dati e delle informazioni fornite e delle decisioni assunte;
- per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) si procede, così come meglio specificato successivamente, alla nomina di uno o più Responsabili del Procedimento;
- i soggetti di cui sopra, devono attestare che i rapporti intrattenuti con la P.A. e le Authorities sono stati gestiti nel rispetto delle leggi, delle disposizioni aziendali e del Codice Etico;
- corretta politica delle "password", degli accessi e degli altri strumenti informatici;
- predeterminazione dei requisiti professionali e personali richiesti per chi opera all'interno della funzione che gestisce i sistemi informativi;
- Considerato che le attività delle aree a rischio individuate come sopra potrebbero essere svolte da collaboratori/consulenti esterni, si richiama quanto disposto nella Parte Generale al par.2.7.1.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

PARTE SPECIALE

SEZIONE EX ART. 24 BIS D. LGS. 231/2001

(DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI)

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art.24 bis, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 24 bis del Decreto.

- ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Articolo 615 ter c.p.).***

  Chiunque abusivamente s introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni.
  La pena e' della reclusione da uno a cinque anni:
  1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
  2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesamente armato;
  3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
  Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
  Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

  Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

  A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

  La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

Il delitto potrebbe pertanto essere configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, per scoprire segreti di produzione appartenenti a terzi o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa.

- ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Articolo 615 quater c.p.).***

  Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.
  La pena e' della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

  Tale reato punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

  I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card).

  Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

  L'art. 615-quater cod.pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

  Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la Password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega (C) allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando ciò possa avere un determinato interesse per la società.

- ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Articolo 615 quinquies c.p.)***

  Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad una ispezione a carico della società.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Articolo 617 quater c.p.).***

  Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
  I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
  Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso:
  1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
  2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
  3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

  Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione. Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di escludere fornitori scomodi ed avvantaggiarne uno in particolare.

- ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Articolo 617 quinquies c.p.).***

  Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
  I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva. Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Articolo 635 bis c.p.).***

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo ovvero nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

Danneggiamento (Articolo 635).

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

1. con violenza alla persona o con minaccia;(...)

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Articolo 635 ter c.p.).***

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
  Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena e' della reclusione da tre a otto anni.
  Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e' aumentata.

  Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Articolo 635 quater c.p.).***

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena e' aumentata.

  Pertanto, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis cod. pen.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Articolo 635 quinquies c.p.).***

  Se il fatto di cui all'articolo 635-quater e' diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo e' reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e' della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e' aumentata.

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter cod.pen, quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso

- ***Documenti informatici (Articolo 491 bis c.p.).***

  Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

  La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici. I reati di falso richiamati sono i seguenti:

  Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.):

  "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni";

  Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.):

  "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni";

  Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.):

  "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni";

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.):

"Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476";

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.):

"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni";

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.):

"Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro";

Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.):

"Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo";

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.):

"Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi";

Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.):

"Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a €309,00";

Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.):

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata";

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.):

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito";

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.):

"Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480";

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.):

"Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private";

Uso di atto falso (art. 489 c.p.):

"Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno";

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.):

"Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente";

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.):

"Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti";

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art.493 c.p.):

"Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni".

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico. In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o da chi risulta dalla firma (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati con una Pubblica Amministrazione o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

- ***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Articolo 640 quinquies).***

  Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

  Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

2. PROCESSI A RISCHIO

Alla luce dell'attività di "valutazione dei rischi", svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2001 sono state individuate i seguenti processi a rischio:

- Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito della quale sono ricomprese le attività di:
  - gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
  - gestione e protezione della postazione di lavoro
  - gestione degli accessi verso l'esterno
  - gestione e protezione delle reti
  - accesso internet
- installazione di programmi e dispositivi;
- Sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.);
- gestione del processo di conservazione sostitutiva documentale;
- gestione dei Sistemi Informativi e telematici aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT nonché la Sicurezza Informatica;
- gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- accesso ed utilizzo di apparecchiature informatiche o telematiche.

Nei processi a rischio sono coinvolte tutte le Aree e funzioni aziendali. In particolare la funzione Sistemi Informativi.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in esame è necessario garantire la sicurezza dell'ambiente informatico e telematico, ed a tal fine Calme si impegna assicurando la protezione dei sistemi e delle informazioni sia attraverso la creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza ed ispirata a principi etici sia attraverso l'utilizzo di strumenti atti

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

prevenire e a reagire di fronte delle diverse tipologie di attacchi, interni od esterni, e ad evitare che si faccia un uso illecito delle dotazioni informatiche aziendali.

Chiunque opera in nome e per conto di Calme deve rispettare i principi dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Gli obiettivi fondamentali che Calme si pone sono:

- Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

L'ambito di operatività della presente Sezione riguarda infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti), hardware, software, documentazione, dati/informazioni, risorse umane;

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, chiunque agisce in nome e per conto di Calme, siano essi dipendenti, dirigenti, collaboratori esterni, vertici aziendali, amministratori, soci, organi di controllo, deve attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico e sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- ❖ il regolamento aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici;
- ❖ le procedure operative relative alla gestione del personale;
- ❖ le procedure relative al processo di acquisizione beni e servizi;
- ❖ ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in CALME.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto obbligo di:

- ➢ utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio ed in conformità alle disposizioni aziendali;

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

- segnalare immediatamente al proprio responsabile di area ed alla funzione competente, la presenza di anomalie in materia di sicurezza, non conformità o vulnerabilità legate ai sistemi informativi/telematici o alle strutture atte alla loro conservazione, tutte le violazioni rilevate o sospette inerenti la sicurezza (in particolare relativamente all'uso delle chiavi di accesso ed autenticazione); Qualora tali violazioni possano avere un impatto diretto sulle applicazioni usate per interagire con la Pubblica Amministrazione l'utente dovrà informare tempestivamente anche l'Organismo di Vigilanza.
- rispettare le procedure aziendali per l'approvvigionamento di prodotti e servizi riguardanti i sistemi informativi;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica/telematica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
- ogni utente ha il dovere di usare le stazioni di lavoro e le applicazioni cui può accedere per i soli scopi ed entro gli esclusivi limiti, anche temporali, inerenti la sua mansione e di evitare che altri possano accedere a tali strumenti di lavoro.
- impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
- utilizzare i dispositivi informatici (es. memorie USB, DVD, CD, etc.) nel rispetto della policy aziendale in materia di sicurezza dei sistemi informativi;
- l'istallazione dei dispositivi informatici/telematici software e hardware deve rispettare la policy aziendale in materia di sicurezza dei sistemi informativi;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 bis del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- l'accesso abusivo ai non autorizzati alle strutture fisiche atte alla conservazione delle risorse informatiche/telematiche (es. Server) della società;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- l'utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso; qualora l'utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Amministratore di Sistema;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a Calme le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso;
- utilizzare applicazioni/software che non siano state preventivamente e regolarmente fornite dall' Amministratore di Sistema;
- in qualunque modo modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico dell'azienda o di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- istallare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati (ad es. sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare il sistema informatico o

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

telematico dell'azienda o di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- utilizzare gli strumenti informatici/telematici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc…);
- In nessun caso, anche qualora si disponga dei diritti di amministratore sulla rete, un utente può eseguire prove di penetrazione della rete informatica di Calme, anche quando abbia riscontrato specifiche vulnerabilità. Tali test possono essere effettuati esclusivamente da soggetti a ciò espressamente autorizzati dai Vertici aziendali e nei limiti di quanto previsto dai relativi contratti di servizio. In tal caso, il soggetto autorizzato, ogni volta, deve dare preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza circa la natura dell'intervento da effettuare.

DOCUMENTI INFORMATICI AVENTI VALENZA PROBATORIA

È fatto divieto esporre nella documentazione informatica/telematica avente valenza probatoria fatti, dati o documenti non rispondenti al vero.

L'utilizzo della firma digitale deve avvenire nel pieno rispetto delle deleghe conferite dai Vertici aziendali.

L'utilizzo dei dispositivi informatici, sia hardware che software, predisposti per la gestione della firma digitale/elettronica devono rispondere alle policy in materia di sicurezza dei sistemi informativi.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- L'accesso alla rete informatica della Società, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento su programmi destinati ad elaborarli, è disciplinato dalla normativa aziendale contenente le disposizioni per gli utenti che accedono ai sistemi informatici di Calme. Tale normativa contiene sia le regole per l'identificazione e autenticazione per l'accesso alla rete informatica sia le regole di protezione per le stazioni e le sessioni di lavoro
- La profilatura di ciascun utente per gli accessi alle risorse informatiche e telematiche e l'utilizzo deve essere realizzata ed assegnata coerentemente con le funzioni e le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, deve corrispondere ai poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

  Annualmente l'Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231 deve sottoporre a controllo, anche a campione, la corretta profilatura degli utenti. L'Organismo di Vigilanza può richiedere la collaborazione delle funzioni della Società, che ritenga maggiormente opportune, per realizzare la predetta attività.
- La titolarità delle credenziali di accesso ai sistemi informativi (User ID e password) è garantita dalla ricevuta di consegna che viene firmata dall'utente destinatario e restituita alla funzione che presidia la sicurezza dei sistemi informativi, presso la quale è conservata. L'Organismo di Vigilanza D.Lgs.231, limitatamente allo svolgimento dei suoi compiti, è autorizzato a prendere visione dei detti atti depositati.
- I privilegi di amministrazione devono essere assegnati normalmente a personale di funzioni specializzate e indipendenti. Devono essere definite e formalizzate procedure di interfaccia e/o strumenti operativi per registrare le motivazioni, l'autorizzazione e l'esecuzione di attività di amministrazione dei sistemi richieste.

  Le attività di amministrazione dei sistemi, laddove la tecnologia lo consente, devono essere registrate, e le registrazioni devono essere protette dalla possibile cancellazione operata dall'amministratore medesimo.

  Con cadenza almeno annuale Calme sottopone l'operato degli amministratori di sistema ad un'attività di verifica, in conformità della normativa vigente. Tale attività di verifica può rientrare nel piano di intervento dell'Organismo di Vigilanza.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

Calme censisce gli Amministratori di Sistema nominativamente ed indicando l'elenco delle funzioni ad essi attribuite. Disposizioni aziendali interne definiscono preventivamente le qualità tecniche, professionali e di condotta del soggetto individuato per svolgere tale funzione in nome e per conto di Calme, così come dei lavoratori destinati alle funzioni di Information Technology.

- ogni operazione eseguita sui pc e sui programmi deve essere registrata. Le specifiche procedure interne disciplinano in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.
- La Società informa adeguatamente i Dipendenti e tutti i soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni, eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- La Società prevede attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore degli altri soggetti, come ad esempio i Collaboratori Esterni eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- far sottoscrivere ai Dipendenti ed agli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- informare i Dipendenti e gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano essere disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici di Calme, di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte di Calme;

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni a Calme, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- Il controllo del corretto funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici deve essere eseguito secondo la tempistica predisposta nei documenti interni al fine di evitare che sistemi hardware e software non censiti ed installati senza le regolamentari autorizzazioni siano utilizzati per la commissione di reati.
- Gli utenti dotati di potere di firma dei documenti informatici aventi valenza probatoria devono essere sensibilizzati delle conseguenze, per sé e per l'azienda, della sottoscrizione di una falsa dichiarazione o di un documento che esula dalle proprie competenze. Al momento della consegna delle credenziali per la firma dei documenti informatici aventi valenza probatoria, viene data loro apposita informativa.
- Calme istituisce un archivio che censisce i soggetti abilitati alla firma digitale o alla firma elettronica, anche certificata.
- Il canale di comunicazione del fornitore di connettività deve terminare in locali nella disponibilità di Calme. I dispositivi di interconnessione con l'esterno dei vati siti Calme devono essere protetti in locali, armadi o cassetti chiusi, a seconda della loro dimensione. L'accesso fisico deve essere limitato a persone identificate; l'assegnazione delle chiavi o dei dispositivi di accesso deve essere formale e deve essere periodicamente verificata. Nei casi di terminazioni di collegamenti al di fuori dei locali di Calme, gli accessi fisici devono essere anche registrati.
- Periodicamente, con frequenza almeno annuale, la funzione che presidia la sicurezza dei sistemi informativi promuove test di sicurezza (vulnerability assessment, penetration test, …) i cui esiti sono comunicati all'Organismo di Vigilanza D.Lgs.231. Laddove il vulnerability assessment evidenziasse necessità di intervento o ambiti di miglioramento, essi entreranno in un piano delle azioni monitorato dalla funzione che presidia la sicurezza dei sistemi informativi, che darà comunicazione del piano e dell'avanzamento delle azioni in esso contenute all'Organismo di Vigilanza D.Lgs.231.
- Disposizioni aziendali devono definire le occasioni e le modalità con le quali gli accessi a Internet e l'utilizzo ed il contenuto delle e-mail aziendali vengono registrati e controllati, nel rispetto dei diritti dell'utente e della normativa di riferimento.
- Calme disciplina con normativa aziendale la gestione e le modalità di conferimento delle dotazioni informatiche e telematiche. E' prevista la tenuta di un elenco da cui si

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

evinca chiaramente il dispositivo assegnato ed il soggetto aziendale utilizzatario che sottoscrive per avvenuta ricezione e restituzione.

- Calme disciplina con regolamento interno le modalità di destinazione del personale alla funzione Sistemi Informativi e alle funzioni aziendali che gestiscono l'ICT (information and communication technology), prestabilendo i requisiti personali, professionali e morali necessari per ricoprire tali incarichi.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

PARTE SPECIALE

SEZIONE EX ART. 25 D. LGS. 231/2001

(CONCUSSIONE E CORRUZIONE)

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art.25, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 del Decreto.

- ***Concussione (art. 317 c.p.)***

  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito).

  Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione ed il privato concusso.

- ***Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 cod. pen.)***

  Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

  Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere, ritardare o compiere un atto del suo ufficio o un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

- ***Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)***

  La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)***

  Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
  Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di ottenere un vantaggio, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (inteso in senso ampio, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

  In relazione all'ipotesi di Corruzione in atti giudiziari, vengono in rilievo tutte le controversie di cui l'Azienda sia parte: si pensi, in particolare, al contenzioso esistente con i propri dipendenti. In tali casi, infatti, l'Ente potrebbe avere interesse a ricorrere anche ad atti corruttivi, al fine di risultare vittorioso ed evitare, per esempio, la condanna al risarcimento del danno.

  Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per la società anche quando la stessa non sia parte del procedimento.

- ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen)***

  Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiego.
  In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

- ***Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen)***

  Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 cod. pen., nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 cod. pen. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

- ***Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)***

  Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
  Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
  La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.
  La pena di cui al secondo comma su applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

  Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

- ***Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322 bis c.p.)***

  (……)
  1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
  2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
  Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
  1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
  2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sè

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Ai sensi del Decreto 231/2001, sono considerate le fattispecie delittuose anche quando i reati considerati nella presente Parte Speciale sono commessi da membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati Esteri.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

2. PROCESSI A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la P.A. di Stati esteri) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio. Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. (art. 358 c. p.).

Alla luce dell'attività di "valutazione dei rischi", svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2001 sono state individuate i seguenti processi a rischio:

- la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di Enti direttamente o indirettamente connessi alla Pubblica Amministrazione Italiana o Comunitaria ed il loro concreto impiego;
  Rientra nel processo a rischio, in caso di conseguimento e se previsto, anche:
  v) la fase di esecuzione dell'intervento;
  vi) i rapporti con eventuali subappaltatori;
  vii) le attività di collaudo;
  viii) la fase di rendicontazione.
- l'espletamento di procedure per l'ottenimento di autorizzazioni e concessioni da parte della P.A. (ad es.licenze edilizie, autorizzazioni ambientali ecc.);
- la gestione delle ispezioni e di accertamenti da parte della P.A. e Autorità di Vigilanza (Ispettorato del lavoro, Asl, Vigili del Fuoco, Provincia, Regione, Arpacal ecc.);
- attività negoziali con Pubbliche Amministrazioni a Autorità di Vigilanza;
- gestione del contenzioso;
- l'intrattenimento di rapporti con le Istituzioni e con le Autorità di Vigilanza che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti l'azienda, quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi per l'azienda stessa, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali;
- acquisizione di beni o servizi secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici;

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

In quanto strumentali alla commissione dei reati di cui sopra, risultano a rischio anche i seguenti processi:

- erogazione contributi e sponsorizzazioni;
- elargizione omaggi;
- affidamento consulenze;
- gestione delle risorse finanziarie;
- processo di approvvigionamento e fatturazione;
- selezione e gestione delle risorse umane.

Nei processi a rischio sono coinvolte tutte le Aree e funzioni aziendali che intrattengono rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, il personale deve attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico e sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- le procedure operative relative alla gestione del processo per l'ottenimento di autorizzazioni e concessioni da parte della P.A.;
- le procedure operative relative alla gestione del processo per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- le procedure operative relative alla gestione delle visite ispettive da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio;
- le procedure operative relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- le procedure operative relative alla gestione del personale;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in CALME.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto obbligo che:

- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere improntati alla massima correttezza e trasparenza, e non devono essere posti in atto comportamenti illeciti;
- i soggetti che gestiscono rapporti con la P.A. devono adempiere alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti ed attenersi a quanto previsto dal Codice Etico e dalle procedure che disciplinano l'attività aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività relative allo svolgimento del pubblico servizio;
- tutto il personale deve assicurare il pieno supporto agli Organi di Controllo nello svolgimento delle attività di loro competenza.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 del Decreto;

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.
- offrire, promettere o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore, per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con pubblici ufficiali e con incaricati di pubblico servizio;
- influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione, quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari o rapporto con la Pubblica Amministrazione, con dipendenti della stessa, con pubblici ufficiali e con incaricati di pubblico servizio
- affidare a consulenti o soggetti terzi la gestione di rapporti con la P.A. quando si possano creare conflitti d'interesse;
- riconoscere ai collaboratori esterni compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura. I pagamenti in contanti sono ammessi solo in caso di acquisti di modico valore o di acquisti urgenti, che non possano essere preventivati, da effettuare nel rispetto delle relative procedure operative;
- assumere o promettere di assumere soggetti, in modo idoneo a influenzare l'indipendenza di giudizio delle Pubbliche Amministrazioni o ad indurle ad assicurare vantaggi per l'Azienda.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti solamente dai soggetti formalmente delegati o muniti di procura in tal senso, siano essi dipendenti o collaboratori; i soggetti delegati devono operare nel rispetto dei poteri di rappresentanza, delle deleghe e delle procure loro conferite;
- i soggetti che gestiscono rapporti con la P.A. devono conservare la documentazione scambiata con la Pubblica Amministrazione e la documentazione di supporto dei dati e delle informazioni fornite e delle decisioni assunte;

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

- di qualunque criticità o conflitto di interesse ipotizzabile nell'ambito del rapporto con la P.A. deve essere informato l'Organismo di Vigilanza con nota scritta;
- gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione di tutte le condizioni e termini, del compenso pattuito e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a CALME;
- i contratti stipulati con i Fornitori e i Partner, devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche accordate e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a CALME;
- i fornitori ed i partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo le specifiche procedure interne;
- in occasione della stipulazione di contratti con i clienti per la fornitura di beni destinati da questi alla realizzazione di opere pubbliche, questi devono dichiarare: di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001; di impegnarsi al rispetto del Decreto; se siano mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati;
- in occasione della stipulazione di contratti con i fornitori, questi ultimi devono dichiarare: di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001; di impegnarsi al rispetto del Decreto; se siano mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati;
- nei contratti con i fornitori deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto (es. clausola risolutiva espressa, penale);
- i contratti con i fornitori e l'affidamento degli incarichi di consulenza devono essere conferiti da soggetti muniti di specifica procura;
- i prezzi di acquisto negoziati devono riflettere quelli praticati sul libero mercato. Nel caso di transazioni nuove, l'analisi potrà essere effettuata "a posteriori" avendo riguardo a operazioni analoghe successive a quella in oggetto. Dell'analisi dei prezzi deve essere conservato adeguato supporto documentale, al fine di poter effettuare eventuali controlli di merito.
- per quel che attiene alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative e del lavoro (es. normativa in materia di sicurezza sul lavoro; verifiche tributarie; verifiche INPS, ecc.), Calme deve individuare i dipendenti incaricati di gestire i rapporti e fornire ogni informazione ai soggetti che effettuano la verifica. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

conclusivo evidenzi criticità, l' Organismo di Vigilanza deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;

- per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) si procede, così come meglio specificato successivamente, alla nomina di uno o più Responsabili Interni;
- i soggetti di cui sopra, devono attestare che i rapporti intrattenuti con la P.A. e le Authorities sono stati gestiti nel rispetto delle leggi, delle disposizioni aziendali e del Codice Etico;
- di ciascuna operazione di acquisto deve essere custodito idoneo supporto documentale, che consenta di procedere a controlli con riguardo alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale e alla decisione concernente i prezzi negoziati;
- gli investimenti e gli approvvigionamento di qualsiasi genere sono effettuati nel rispetto dei budget previsionali approvati dall'Amministratore Unico. Tutto le operazioni che determinano scostamenti rispetto a quanto previsto devono essere preventivamente autorizzati dall' Amministratore Unico~~;~~

3.2.1 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE NEI PROCESSI STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI EX ART. 25 D. LGS. 231/2001

Il D. Lgs. 231/2001, all'art. 6, conferisce specifico rilievo alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, nel presupposto implicito che le stesse costituiscano il mezzo attraverso il quale possano realizzarsi le fattispecie delittuose in esame. Pertanto si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione su quei processi che ugualmente possono essere considerati "strumentali" alla commissione di azioni illecite rilevanti.

In quest'ottica si considerano processi sensibili:

- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione del personale, ed in particolare le assunzioni regolate da qualsiasi tipologia contrattuale e gli avanzamenti di carriera;
- approvvigionamento di beni e servizi, nell'ambito del quale rileva in particolare l'affidamento di consulenze.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

Gestione delle risorse finanziarie

- Ogni movimento di incasso e di pagamento deve scaturire da un documento giustificativo e autorizzato dal soggetto munito di procura in tal senso, previo esame della documentazione giustificativa;
- Non vi deve essere identità tra chi ordina un bene o un servizio, chi istruisce l'operazione di pagamento, chi autorizza il pagamento e chi lo registra in contabilità generale;
- Le movimentazioni in uscita avvengono esclusivamente mediante bonifico bancario. I pagamenti in contanti avvengono solo per importi di modico valore, specificatamente autorizzati da soggetto munito di delega in tal senso e secondo quanto stabilito nelle procedure operative di riferimento;
- Gli atti e le singole fasi del processo devono essere tracciabili, con particolare riguardo all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento;
- Le movimentazioni in entrata avvengono con accredito mediante bonifico bancario. Gli incassi in contanti sono ricevuti da soggetti specificatamente autorizzati e muniti di delega in tal senso e solo in relazione a determinate attività (biglietteria e servizio parcheggi); negli altri casi solo per importi di modico valore secondo quanto stabilito nelle procedure operative di riferimento;
- tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento;
- Riscontri periodici tra documenti giustificativi, documenti fiscali, dati contabili, dati bancari;
- Divieto di tenere risorse finanziarie non depositate sui conti correnti bancari intestati a Calme S.p.A;
- L' autorizzazione per l'apertura di conti bancari è di competenza dell'Amministratore Unico;
- Gli assegni devono essere intestati, non trasferibili ed immediatamente esigibili.

Gestione del personale

La determinazione del fabbisogno di nuovo personale avviene annualmente nel contesto della definizione del budget collegialmente tra i Responsabili di Area ed i Vertici aziendali.

Nell'ambito delle decisioni assunte in tale sede, l'Area Personale, coadiuvata dai Direttori tecnici o Responsabili di funzione competente, provvede alla definizione dei profili contrattuali, alla ricerca, alla selezione e alla formalizzazione dei contratti**.**

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

A supporto della specifica procedura operativa di gestione del personale, si devono rispettare i seguenti principi generali:

- tracciabilità delle fonti di reperimento dei Curricula Vitae;
- validazione di ogni processo di selezione dei nuovi soggetti da parte del Responsabile di funzione per la quale viene effettuata la selezione;
- evidenza documentale dei processi decisionali e discrezionali;
- predeterminazione dei requisiti di formazione e professionali associati a ciascuna mansione e dei criteri valutabili per gli avanzamenti di carriera.

Affidamento consulenze

Si rinvia al contenuto della Parte Generale al par.2.7.1.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

PARTE SPECIALE

SEZIONE EX ART. 24-TER BIS D. LGS. 231/2001

(DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI)

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale.

In linea generale, nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente *ex* D.Lgs. n. 231/2001, vengono in considerazione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state connotate dall'elemento della "transnazionalità"[1] e siano state commesse, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato. Nello specifico le fattispecie rilevanti sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del T.U. di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Delitti di criminalità organizzata

La L. 15 luglio 2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ha esteso, con l'introduzione dell'art. 24 *ter* nel D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti

[1] Reato transnazionale: Si considera reato transnazionale "*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato." Per "gruppo criminale organizzato", ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o*

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato ancorché privi del requisito della transnazionalità.

Art. 24 *ter* D.Lgs. n. 231/2001

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/90)
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, co. 2, lett. a, n. 5, c.p.p.)

più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

2. PROCESSI A RISCHIO

Aree a rischio:

- Acquisti
- Ciclo Attivo
- Ciclo Passivo
- Gestione della tesoreria
- Ciclo Fiscale
- Rapporti con società collegate

I reati associativi possono realizzarsi al momento in cui vi sia un accordo tra tre o più soggetti per la commissione di reati di "*scopo*". La condotta può essere contestata anche rispetto a fattispecie che non fanno parte del catalogo dei reati presupposto.
Nella giurisprudenza, il reato associativo è stato contestato ad una pluralità di soggetti (anche aziende, o società, spesso società di "comodo") per reati fiscali o di riciclaggio come ad es. le c.d. "*truffe carosello*" utilizzate per evadere o eludere l'imposizione.
Particolare cura deve essere prestata ai rapporti con fornitori e collaboratori, in modo da evitare affari con soggetti che non operano nella legalità o che hanno legami con la criminalità organizzata.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nelle proprie attività, la Società ha cura di scegliere e selezionare partner commerciali e fornitori in base a criteri di legalità - avendo riguarda alla reputazione delle aziende e collaboratori selezionati - e favorendo, in osservanza delle procedure interne, soggetti qualificati attraverso certificazioni o sistemi di valutazione del *rating* di legalità.

In caso di notizia di procedimenti penali riguardanti esponenti o rappresentanti di società o entità con cui si intrattengono rapporti commerciali, ne deve essere data prontamente notizia all'Organismo di Vigilanza, al Collegio Sindacale e all'Amministratore Unico per le opportune valutazioni.

In generale nella gestione delle forniture e dei pagamenti occorre osservare le disposizioni interne sulla tracciabilità dei flussi finanziari (procedure amministrativo-contabili) e osservare il rispetto dei poteri autorizzativi interni.

Ciascun pagamento deve sempre corrispondere ad una prestazione eseguita, di cui occorre conservare evidenza per le finalità di controllo.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Per le misure preventive si rinvia al contenuto del medesimo paragrafo di cui alla Sezione ex art. 25 octies.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

PARTE SPECIALE

SEZIONE EX ART. 25 TER D. LGS. 231/2001

(REATI SOCIETARI)

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art.25 ter, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 ter del Decreto raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- ***False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)***
- ***False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

Le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Entrambi i suddetti reati si realizzano (i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero (ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; la condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 cod. civ. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

- ***Falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'esporre false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

- ***Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 cod. civ. consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Tale ipotesi di reato va distinta da quella indicata all'art. 174- bis TUF, introdotta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("Disposizione per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") ed applicabile specificamente ai responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF. Tale ultima fattispecie, non indicata tra i reati di cui all'art. 25- ter del Decreto si differenzia infatti dall'ipotesi di cui all'art. 2624 cod. civ. in quanto:

- non è richiesta la consapevolezza della falsità della comunicazione in capo all'autore della condotta delittuosa;
- è richiesto un dolo meno qualificato, consistente solo nell'intento dell'agente di ingannare il destinatario e non anche di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;
- si configura unicamente come delitto.

Ai sensi dell'art. 2624 cod. civ., soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione. Tuttavia, è ipotizzabile un concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

- ***Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° co. cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

L'art. 2391, 1° co. cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- ***Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

- ***Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli
amministratori.

- ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

- ***Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)***

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

1. (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

2. si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170- bis del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-ter del Decreto, che sanziona il comportamento di "chiunque", fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La pena per il reato è la reclusione da uno a tre anni, oppure fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte (art. modificato dal DDL Anticorruzione 2018).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il reato si verifica quando chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (art. modificato dal DDL Anticorruzione 2018).

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

2. PROCESSI A RISCHIO

Alla luce dell'attività di "valutazione dei rischi", svolta in conformità a quanto prescritto dall'art. 6, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2001, sono stati individuate i seguenti processi a rischio:

- approvazione delle delibere Assembleari e loro attuazione da parte di Dirigenti, organi, soggetti e funzioni delegate, in materia di riduzione del capitale sociale, conferimenti, ripartizione di utili, operazioni sul capitale, fusioni e scissioni (artt. 2626, 2627, 2628, 2629 e 2632 c.c.);
- formazione, approvazione e controllo del bilancio (artt. 2621 e 2622 c.c.);
- la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);
- formazione, redazione, controllo e approvazione dei prospetti informativi (art. 2623 c.c.);
- attività della Società di revisione (art. 2624 c.c.) e gestione dei rapporti con la stessa;
- esercizio del potere di controllo dei soci e del collegio sindacale (art. 2625 c.c.);
- gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) e la predisposizione delle comunicazioni verso le stesse;
- costituzione e funzionamento delle assemblee (art. 2636 c.c.).
- la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui ai punti precedenti);
- il compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate;
- operazione sul capitale e destinazione degli utili.

In particolare:

Formazione, approvazione e controllo del bilancio

- valorizzazione delle operazioni;
- attività di rilevazione e registrazione dei dati contabili;
- scritture di assestamento di periodo secondo i criteri di valutazione adottati ed i processi di stima connessi;
- trasmissione dei dati contabili e della relativa documentazione;
- predisposizione bozza di bilancio;
- redazione, approvazione e deposito bilancio e prospetti informativi.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

Costituzione e funzionamento Assemblea e Amministratore Unico

Sono considerate sensibili tutte le fasi in cui si articolano le riunioni, quali, ad esempio:

- gli interventi;
- la verifica della legittimazione per l'accesso alla riunione;
- la costituzione dell'assemblea e del consiglio;
- l'ordine del giorno e discussione dello stesso;
- l'esercizio dei poteri da parte del presidente;
- la sospensione e il rinvio;
- la chiusura della discussione;
- la votazione;
- la proclamazione dei risultati;
- la redazione del verbale e degli allegati.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, il personale deve attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico e sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- le procedure operative volte a garantire la correttezza nella formazione del bilancio;
- le procedure relative al processo di acquisizione beni e servizi;
- le procedure operative relative all'erogazione dei servizi e alla gestione delle attività commerciali;
- le procedure operative relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in CALME.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto obbligo:

- i comportamenti devono essere improntati alla correttezza, trasparenza e collaborazione, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- tutto il personale deve assicurare il pieno supporto agli Organi di Controllo nello svolgimento delle attività di loro competenza.

  In particolare, la fattispecie di "impedito controllo" sanziona gli amministratori che impediscono o comunque ostacolano il controllo spettante per legge ai Soci, al Collegio Sindacale, alla Società di revisione. L'impedito controllo attiene sia all'attività di ispezione e controllo generale, sia alla facoltà a questi riservata di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate o collegate, fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;
- omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi o anche atteggiamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- tutti i responsabili di area/funzione, e i soggetti esterni, che trasmettono informazioni e/o documenti utili al fine della formazione del bilancio e delle relazioni o di qualsiasi comunicazione ai soci ed al pubblico devono attestare la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni, sottoscrivendo i documenti stessi;
- la trasmissione delle informazioni e/o dei documenti utili al fine della formazione del bilancio e delle relazioni o di qualsiasi comunicazione ai soci, deve avvenire in tempo utile al fine di garantire un relegare svolgimento della fase successiva;
- qualora il Vertice aziendale intenda compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, deve preventivamente informare il Collegio Sindacale, al fine di un suo preliminare "controllo di legittimità"; il Collegio Sindacale, a sua volta, informa per iscritto l'Organismo di Vigilanza in relazione al controllo di legittimità esperito e al suo esito.
- l'ordine del giorno delle adunanze del Amministratore Unico e dell'Assemblea dei Soci, e le delibere conseguenti, inerenti l'approvazione di operazioni che incidono sul patrimonio societario, quali aumenti o diminuzioni di capitale sociale, distribuzioni di riserve o di utili, operazioni di scissioni, fusioni o trasformazioni della società, operazioni di acquisto di azioni o quote proprie, sottoscrizioni di azioni o quote, sono comunicati tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, fornendo preventivamente e "a posteriori" la giustificazione dell'operazione, sia sotto il profilo giuridico che

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

economico, illustrando inoltre le modalità finanziarie di compimento delle operazioni stesse e, ove stimabile, l'effetto delle medesime sul patrimonio della controllante, delle controllate, nonché sul patrimonio consolidato;

- di ogni processo di stima viene conservato adeguato supporto documentale, che consenta di ripercorrere l'iter di valutazione e le conclusioni raggiunte;
- prima della data fissata per l'esame della bozza di bilancio da parte dell'Amministratore Unico, il Responsabile Amministrativo attesta per iscritto all'Organismo di Vigilanza il rispetto delle prescrizioni di legge;
- di ciascuna operazione di acquisto deve essere custodito idoneo supporto documentale, che consenta di procedere a controlli con riguardo alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale e alla decisione concernente i prezzi negoziati;
- tutte le attività soggette al controllo di Autorità di Vigilanza devono rigorosamente attenersi alle specifiche disposizioni e procedure dettate in materia.

  In particolare, l'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni e il loro puntuale invio all'Autorità di Vigilanza deve avvenire secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile; alle ispezioni devono partecipare i soli soggetti a ciò espressamente delegati; è prescritta la redazione e la conservazione dei verbali redatti in occasione dell'ispezione;
- tutte le notizie e le consultazioni richieste dagli Organi di Controllo sono indirizzate alla Segreteria del Vertice Aziendale, che provvede ad informare della richiesta anche la Direzione Generale e l'Organismo di Vigilanza;
- gli Organi di Controllo che, nello svolgimento della propria attività, ravvisino un comportamento censurabile per "impedito controllo" provvedono ad informarne senza indugio l'Organismo di Vigilanza, l'Assemblea dei Soci, l'Amministratore Unico e il Direttore Generale;
- preventiva informazione all'ODV della Società in ordine ad ogni proposta di incarico per l'attribuzione alla stessa società di revisione di qualunque incarico, comunque ricompreso nelle attività di revisione contabile;
- è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro autonomo o subordinato, nei confronti dei dipendenti della società che effettua la revisione contabile, per i 36 mesi successivi al termine del rapporto contrattuale tra il dipendente e la società di revisione;
- è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro autonomo o subordinato, nei confronti dei componenti il Collegio Sindacale, per i 36 mesi successivi al termine del precedente rapporto contrattuale.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

- è fatto divieto di attribuire alla società di revisione, ai componenti il Collegio Sindacale o ad altre società appartenenti al medesimo "network", altri incarichi di consulenza;
- identificazione del personale all'interno della azienda, preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione ed ai componenti il Collegio Sindacale;
- possibilità per il responsabile della società di revisione e dei componenti il Collegio Sindacale di prendere contatto con l'ODV della Società per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di Reato considerate;
- valutazione da parte dell'assemblea dei soci delle proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento dell'incarico di revisione contabile nonché formulazione all'Amministratore Unico e al Direttore Generale, previa trasmissione al Collegio Sindacale, della proposta di affidamento dell'incarico medesimo, inclusiva dei compensi da riconoscere al revisore;
- per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) si procede, così come meglio specificato successivamente, alla nomina di uno o più Responsabili Interni;

Considerato che le attività delle aree a rischio individuate come sopra potrebbero coinvolgere collaboratori esterni, si richiama quanto disposto nella Parte Generale al par. 2.7.1.

Nelle attività svolte con l'ausilio di sistemi informativi, ad integrazione delle specifiche procedure aziendali, è stabilito che:

- l'accesso al sistema di imputazione e correzione dei dati è individuale, consentito cioè solo a soggetti autorizzati e garantisce l'evidenza dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono o correggono i dati contenuti nel sistema;
- la salvaguardia e l'integrità dei dati sono assicurate da specifiche procedure di accesso e "back up".

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

PARTE SPECIALE

SEZIONE EX ART. 25 BIS 1 D. LGS. 231/2001

(DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO)

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di prodotti realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

2. PROCESSI A RISCHIO

L'attività risultata potenzialmente sensibile ai sensi dei reati in esame, alla luce dell'analisi di mappatura effettuata, è di seguito indicata:

Gestione dei rapporti con i clienti

Rischi inerenti e modalità realizzative

Il reato di cui all'art. 513 c.p. "*Turbata libertà dell'industria e del commercio*" potrebbe in linea teorica realizzarsi mediante l'utilizzo di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Nello svolgimento della stessa attività potrebbe in linea teorica concretizzarsi il reato di cui all'art. 515 c.p. "*Frode nell'esercizio del commercio*", nel caso in cui venga consegnato ai clienti un prodotto diverso (i.e. per consistenza, origine, provenienza, qualità o quantità) rispetto a quello pattuito contrattualmente.

Il reato di cui all'art. 517 c.p. "*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*" potrebbe infine in via teorica realizzarsi mediante due condotte alternative, consistenti nel "*porre in vendita*" ovvero "*nel mettere altrimenti in circolazione*" prodotti con attitudine ingannatoria.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nel Codice Etico sono previsti specifici principi etici riguardo la tutela sia del principio di leale concorrenza sia dell'industria e del commercio.

La Società fornisce attività di supporto nella definizione della strategia commerciale globale, assistenza e consulenza per attività di marketing e di promozione delle vendite.

Ruoli e responsabilità*:* il Direttore Generale rappresenta la Società nel corso di eventi commerciali/fieristici volti alla sponsorizzazione dei servizi della Società. Nel caso di iniziative/messaggi pubblicitari, devono essere sempre valutati i profili di natura legale, al fine di evitare casi di pubblicità ingannevole.

Gestione del processo: nel caso di reclami o contestazioni da parte di clienti, il Direttore Generale analizza le comunicazioni pervenute e ne informa l'Amministratore Unico.

Flussi all'Odv: devono essere comunicate all'OdV eventuali omissioni/azioni con profili di criticità rispetto al Modello ed eventuali contestazioni sollevate da "competitors" e/o da clienti.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario e della relativa somma;
- nei contratti con i clienti deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

PARTE SPECIALE

SEZIONE EX ART. 25 SEPTIES D. LGS. 231/2001

(REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO)

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art.25 septies, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 septies del Decreto.

- ***Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- ***Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)***

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva: "una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

2. PROCESSI A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose esplicitate nel paragrafo precedente, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

La fonte normativa di riferimento per una valutazione della conformità legislativa è il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, che definisce il lavoratore, e quindi l'ambito di applicazione del decreto, come:

"lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito é equiparato:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;

- l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;

- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;

- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni."

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

L'art. 30 del D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. stabilisce che, affinché l'adozione del modello organizzativo abbia efficacia esimente per i reati colposi di cui si tratta, deve essere assicurato un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

E prevede inoltre che il modello organizzativo e gestionale deve essere documentato, prevedendo idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate.

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nella gestione delle attività per la Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro, tutto il personale, ciascuno il proprio ruolo e responsabilità, deve attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico e nelle procedure adottate.

Tutti sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni legislative previste dal D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

In particolare tutti i lavoratori devono:

- ✓ ex art. 20: prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti; utilizzare correttamente le

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; partecipare ai programmi di formazione e di addestramento; sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

- ✓ ex art. 78: sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato; utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato; provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione senza apportarvi modifiche di propria iniziativa; segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Gli obblighi dei preposti incaricati sono invece:

- ✓ ex art. 19: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; frequentare appositi corsi di formazione.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

Tutti sono, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- le procedure per la manutenzione e le verifiche periodiche programmate di impianti ed attrezzature;
- i documenti che stabiliscono le competenze richieste per le diverse mansioni e le procedure di formazione, informazione ed addestramento;
- le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- le procedure operative che descrivono le modalità di esecuzione e controllo dei lavori;
- le procedure che descrivono le modalità di pianificazione, effettuazione e controllo della sorveglianza sanitaria
- le modalità di utilizzo delle macchine e delle attrezzature anche con riferimento a quanto indicato nei manuali d'uso forniti dai produttori
- le modalità di utilizzo di preparati e sostanze chimiche anche con riferimento a quanto indicato nelle schede di sicurezza fornite dai produttori
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in CALME.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto anche obbligo che:

- ✓ tutto il personale assicuri il pieno supporto agli Organi di Controllo nello svolgimento delle attività di loro competenza e segnali ogni situazione di pericolo;
- ✓ tutto il personale presti attenzione alla efficacia ed efficienza di impianti, attrezzature e macchine, provvedendo al rispetto delle periodiche previste attività di manutenzione e verifica;
- ✓ i preposti promuovano azioni di coordinamento e cooperazione con gli appaltatori per evitare rischi da interferenza nelle lavorazioni.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto divieto di:

- ✓ rimuovere o manomettere dispositivi di protezione
- ✓ non rispettare gli obblighi di utilizzo di DPI
- ✓ svolgere attività straordinarie o non connesse alla propria mansione, o in ambiti e lavorazioni per le quali non siano stati informati e formati sui rischi per la sicurezza e salute.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere realizzati i seguenti elementi di controllo:

- periodico riesame delle attività svolte dalle diverse mansioni per individuare i pericoli per la SSL, per valutarne i rischi e predisporre le conseguenti misure di prevenzione e protezione;
- definizione di ruoli e responsabilità in materia di controllo e vigilanza delle modalità utilizzazione di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, nonché sulle attività svolte da appaltatori e sui rischi interferenziali che ne scaturiscono;
- controllo periodico delle condizioni e della conformità di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- continuo adeguamento del "piano delle competenze richieste" al "mansionario aziendale";
- verifica dell'efficacia dell'attività formativa in relazione ai compiti delle diverse mansioni;
- verifica della completezza e puntualità delle attività di sorveglianza sanitaria, anche in relazione agli aggiornamenti della valutazione dei rischi ed ai casi di malattie professionali;
- analisi degli incidenti e dei near-miss (ovvero mancati infortuni o mancati incidenti: eventi, correlati al lavoro, che avrebbero potuto causare un infortunio ma che, solo per caso, non lo ha provocato).

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

PARTE SPECIALE

SEZIONE EX ART. 25 OCTIES D. LGS. 231/2001

(RICICLAGGIO E RICETTAZIONE)

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale Sezione ex Art.25 octies, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 octies del Decreto.

- ***Ricettazione (art. 648 cod. pen.)***

  Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.
  La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.
  Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

- ***Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)***

  Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

  Il reato di ricettazione si configura nel caso in cui un soggetto acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

  Il reato di riciclaggio si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

  La differenza deve essere ricercata con riferimento agli elementi strutturali, quali l'elemento soggettivo, che fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e al dolo generico nel delitto di riciclaggio; inoltre, nell'elemento materiale, ed in particolare nella idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante del riciclaggio e che consiste nell''occultamento'' della

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità, e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio[2], D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. 90/2017).

[2] Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1) la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 5.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

2) l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

3) l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

4) l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
   - banche;
   - poste italiane;
   - società di intermediazione mobiliare (SIM);
   - società di gestione del risparmio (SGR);
   - società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2) I professionisti, tra i quali si indicano:
   - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
   - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) I revisori contabili.

4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
   - recupero di crediti per conto terzi;
   - trasporto di denaro contante;
   - gestione di case da gioco;

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui denaro, beni o altre utilità abbiano provenienza delittuosa, e vi sia l'ulteriore finalità che il far perdere tracce dell'origine illecita avvenga mediante l'impiego delle risorse in attività economiche e finanziarie apparentemente lecite.

• offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

2. PROCESSI A RISCHIO

Alla luce delle fattispecie criminose indicate sopra, risultano a rischio:

- gestione delle risorse finanziarie;
- rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale;
- rapporti commerciali con società terze (a titolo esemplificativo e non esaustivo, erogazione di forniture, acquisizioni di forniture, etc.) strumentali al reperimento di fondi in maniera illecita (sovrafatturazione, fatturazione per transazioni inesistenti, etc.) o alla riutilizzazione di fondi di provenienza illecita.
- affidamento consulenze;
- gestione del personale. In particolare, relativamente al processo di elaborazione paghe e contributi;
- operazioni finanziarie o commerciali con persone fisiche e giuridiche residenti nei Paesi a rischio e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative OFAC o con società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopraindicati;
- attività di finanziamento attraverso donazioni o altre forme di sovvenzione anche verso società no profit (che in realtà siano impiegate per la realizzazione degli scopi criminali vietati);
- Attività di sponsorizzazione;
- Processo di fatturazione (utilizzato allo scopo di simulare transazioni con denaro illecito o transazioni, sempre illecite, con causale dichiarata diversa da quella effettiva);
- Acquisto o vendita di beni strumentali (effettuati con modalità non corrette rispetto alle disposizioni di legge vigenti con soggetti che, abbiano caratteristiche tali da far sospettare provenienza illecita del denaro o degli stessi beni);
- aumenti di capitale sociale (a costo zero, senza alcun acquisto e deposito di garanzie reali a tutela dei soci. Chi intende riciclare denaro di provenienza illecita, sottoscrive azioni o quote prive di garanzie, ottenendo il versamento su conti correnti bancari delle società degli aumenti di capitale e dell'eventuale sovrapprezzo raccolto. Il sovrapprezzo potrebbe essere, ad esempio, rilevante nei casi di privatizzazione di società pubbliche o a

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

partecipazione pubblica, arrivando ad essere una maggiorazione consistente rispetto al valore di mercato del titolo, e in questo senso un ulteriore opportunità di riciclaggio);

- l'instaurazione e la gestione dei rapporti di incasso, anche continuativi;
- in generale, i flussi finanziari in entrata;
- il trasferimento di fondi;
- le operazioni con società controllate o collegate;
- le operazioni di leasing.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nella gestione delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, il personale deve attenersi alle regole comportamentali stabilite nel Codice Etico e sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento;
- le procedure operative volte a garantire la correttezza nella formazione del bilancio;
- le procedure relative al processo di acquisizione beni e servizi;
- le procedure operative relative all'erogazione dei servizi e alla gestione delle attività commerciali;
- le procedure operative relative alla gestione delle risorse finanziarie;
- le procedure relative alla gestione del personale;
- le procedure relative alla gestione dell'Albo Fornitori e dell'anagrafica cliente;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno in essere in CALME.

L'attività di prevenzione, in relazione ai reati in esame, si basa sulla approfondita conoscenza della delle controparti e sulla osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa, in particolare in tema di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed al finanziamento del terrorismo. Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e di collaborazione, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività aziendali inerenti all'attività lavorativa, tenuto conto delle normative vigenti sul riciclaggio;
- informare con tempestività il proprio responsabile superiore, o l'Amministratore Unico, in ogni caso in cui colui che è a contatto con il soggetto terzo possa avere il ragionevole sospetto di trovarsi di fronte ad un'evenienza che possa ricondurre a situazioni connesse ai reati di riciclaggio;
- avvisare immediatamente il proprio responsabile superiore, o l'Amministratore Unico, nel caso in cui un dipendente e o collaboratore della società ravvisi che la controparte con la quale è in corso la trattativa commerciale possa ragionevolmente essere considerata

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

avente caratteristiche che possano indurre a sospettare una provenienza illecita del denaro con cui l'attività è svolta;

- inoltrare, conformemente alla normativa interna, alle funzioni deputate una segnalazione in presenza anche del solo sospetto circa l'esistenza in essere di operazioni compiute o tentate di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- tutto il personale deve assicurare il pieno supporto agli Organi di Controllo nello svolgimento delle attività di loro competenza.

Nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra è fatto divieto in particolare di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies del Decreto;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano aumentare il rischio di commissione;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- accettare mezzi di pagamento diversi da quelli stabiliti dalle procedure aziendali;
- accettare pagamenti, anche se effettuati tramite i normali canali previsti, provenienti da soggetti diversi dall'intestatario del contratto;
- accettare o effettuare pagamenti o transazioni che non trovino giustificazione in un regolare contratto, stipulato in ossequio alle procedure aziendali;
- instaurare rapporti commerciali, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti delle controparti, ad esempio per il rifiuto a fornire le informazioni richieste;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Al fine di scongiurare la commissione dei reati in oggetto, nello svolgimento delle attività individuate negli ambiti di cui sopra devono essere rispettai i principi di trasparenza, correttezza, oggettività, tracciabilità delle operazioni, ed i seguenti elementi di controllo:

- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto anche della sede legale della società controparte, degli Istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- Per l'esecuzione di ogni contratto è identificata una funzione responsabile, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- Nelle fasi di stipulazione dei contratti è necessario garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con partner e fornitori;
- I pagamenti, per l'acquisizione di beni o servizi o consulenze, vengono autorizzati solo dopo che sia stata verificata l'effettività della prestazione, a cura del responsabile di funzione richiedente, e la congruità economica delle prestazioni (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia …);
- L'emissione della fattura avviene solo dopo che sia stata verificata l'effettività della prestazione a cura del responsabile di funzione richiedente secondo le procedure aziendali;
- Periodicamente viene verificata la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- i contratti stipulati con i soggetti terzi (Fornitori, Partner, etc.) devono essere redatti per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche in generale e devono essere proposti o negoziati o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a CALME;
- La società gestisce apposita anagrafica della clientela e dei fornitori, in ottemperanza ai parametri oggettivi e soggettivi dettati dalle disposizioni di legge e secondo quanto stabilito dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti, al fine di mantenere costantemente aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti continuativi al fine di consentire una costante valutazione del profilo economico e finanziario delle controparti;
- in occasione della stipulazione di contratti con soggetti terzi, questi ultimi devono dichiarare: di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001; di

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

impegnarsi al rispetto del Decreto; se siano mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati;

- nei contratti con i soggetti terzi deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze in caso di commissione di fatti rilevanti ai sensi del Decreto e/o violazione dei comportamenti posti a presidio delle attività sensibili (es. clausola risolutiva espressa, penale);
- i contratti con i fornitori e l'affidamento degli incarichi di consulenza devono essere conferiti da soggetti muniti di specifica delega e/o procura;
- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Sezione, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
- procedere all'adeguata verifica e all'aggiornamento della profilatura delle controparti commerciali quando, indipendentemente da qualsiasi soglia di importo o di esenzione applicabile, vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
- delle attività di finanziamento, di donazione e di sponsorizzazione deve essere mantenuta adeguata evidenza documentale, in particolare riguardo alla motivazione da cui scaturisce l'evento, alla convenienza economica dell'operazione, alle controparti;
- delle attività di leasing, di aumento o diminuzione di capitale sociale, devono essere attentamente documentate e giustificate le informazioni sui soggetti e sulle transazioni oggetto di dette attività;
- per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) si procede, così come meglio specificato successivamente, alla nomina di uno o più Responsabili Interni;
- Relativamente ai rapporti con Terzi, si richiama quanto disposto nella Parte Generale al par. 2.7.1.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

PARTE SPECIALE

SEZIONE EX ART. 25 UNDECIES D. LGS. 231/2001

(REATI AMBIENTALI)

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Con l'art. 25 *undecies*, sono stati introdotti nel novero del D. Lgs. 231/01 i reati ambientali (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018).

i. Reati previsti dal Codice Penale

I reati per cui è prevista la responsabilità dell'ente sono i seguenti:

› Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

È punito con la reclusione e con la multa chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

› Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.):

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., è punito con la reclusione chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale[3].

La pena è aumentata quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

› Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.):

È stata introdotta la possibilità di integrare i reati di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* c.p. anche in presenza di una condotta colposa; in tali casi, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo se dalla commissione dei fatti appena descritti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale.

› Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.):

Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività è punito con la reclusione e con la multa.

[3] Ai sensi del medesimo art. 452 quater c.p. costituiscono disastro ambientale, alternativamente: (i) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; (ii) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Inoltre, la pena è ulteriormente aumentata se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

› Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.):

La norma dispone:

- l'aumento delle pene previste dall'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dal nuovo Titolo VI-bis, c.p.;
- l'aumento delle pene previste dall'art. 416-*bis* c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) quando l'associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis*, c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- l'aumento ulteriore di entrambe le pene di cui sopra (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

› Danneggiamento di habitat (art. 733-*bis* c.p.):

Punisce chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto, o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

ii. Reati previsti nel "Codice dell'ambiente" (D.lgs. n. 152/2006)

- violazioni concernenti **gli scarichi di acque** di cui all'**art. 137**: fattispecie relative all'effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure al mantenimento di detti scarichi in caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione; di scarico di sostanze pericolose; o di superamento dei limiti fissati normativamente, ecc.;
- violazioni concernenti **le attività pericolose** di cui **all'art. 279 co. 5** (superamento dei valori limite di emissione che determini il superamento dei valori limite della qualità dell'aria);
- **art. 256 (Attività di gestione non autorizzata)**: punisce chi effettua attività di trasporto recupero raccolta, smaltimento dei rifiuti in mancanza di autorizzazione; o nel caso del **comma 6**, il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi;

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

- **art. 257 (Bonifica dei siti)**: inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non si provvede alla bonifica. La L. n. 68/2015 ha inserito una clausola di salvaguardia (collegata all'introduzione del nuovo art. 452-*decies* c.p. "Ravvedimento operoso") nonché la circoscrizione dell'ambito di applicazione della condizione di non punibilità ai soli reati contravvenzionali;
- **art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori, di formulari)**: applicabile alle imprese che raccolgono e trasportano propri rifiuti non pericolosi senza il formulario o indicando dati inesatti o incompleti;
- **art. 259 (Spedizioni transfrontaliere)**: spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del REG CEE 1993/259;
- **art. 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)**: cessione, ricezione trasporto, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti. La **L. n. 68/2015** ha inserito all'interno del reato in esame il nuovo comma 4-*bis*, che prevede a carico delle persone fisiche la pena accessoria della confisca delle cose utilizzate per commettere il reato ovvero che costituiscono il prodotto o il profitto del reato;
- **art. 260-*bis* co. 6, 7, 8 (Falsità relative ai certificati di analisi dei rifiuti):** predisposizione di certificati di analisi di rifiuti con false indicazioni circa la natura, la composizione dei rifiuti.

2. PROCESSI A RISCHIO

Alla luce delle fattispecie criminose indicate sopra, risultano a rischio:

- Gestione del ciclo produttivo e dei rifiuti

Rischi:

Scarichi non conformi per

- inadeguata gestione degli impianti di trattamento
- inadeguata manutenzione delle linee di raccolta
- inadeguata gestione delle aree di stoccaggio
- inadeguata gestione delle emergenze

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

Gestione rifiuti inadeguata per

- Mancata/incompleta gestione della documentazione di riferimento
- Mancata classificazione dei rifiuti in R13, R5 o R1
- Inadeguata gestione delle aree di deposito e miscelazione

Emissioni non conformi per

- inadeguata gestione degli impianti
- inadeguata gestione dello SME
- mancato controllo sulla qualità di MP, combustibili e rifiuti in R5

Inadeguata gestione delle emergenze

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La Società ha adottato un **Sistema di Gestione Ambientale**, certificato secondo lo standard internazionale 14001. Il Sistema prevede la chiara assegnazione di ruoli, responsabilità e compiti, con monitoraggio costante delle attività. A tal fine è dotato di una specifica Politica, di sistemi di valutazione e gestione del rischio oltre ad un Manuale delle procedure.

Il Gruppo Calme è impegnato nel rispetto dell'ambiente sotto tutte le sue forme. A tal fine adotta metodi di produzione che possano garantire – anche attraverso la ricerca e l'introduzione di nuove tecnologie e processi – il miglioramento dei rapporti tra la collettività e il rispetto dell'ambiente.

Pertanto, l'azienda è fortemente orientata a questo valore, che intende perseguire consapevolmente, nella piena convinzione che impresa e società possano collaborare alla tutela e preservazione dell'ambiente e non solo, le aziende stesse possono aiutare il settore pubblico apportando un contributo significativo alla gestione e smaltimento dei rifiuti, ponendosi come obiettivo anche quello di apportare professionalità qualificate e mezzi avanzati.

Tali valori e *mission* sono affermati nel Codice Etico, e perseguiti attraverso una politica aziendale che, visto il settore di appartenenza, porta a ritenere il processo di gestione ambientale una delle attività primarie dell'azienda, sia dal punto di vista della destinazione di risorse, sia come ordine di priorità nelle strategie del Gruppo.

A tal riguardo, oltre ai principi e alle regole di comportamento di seguito esposte, Calme ritiene fondamentale:

- destinare risorse e budget sufficienti per la gestione delle tematiche ambientali e il miglioramento dei processi produttivi;
- incentivare le forme di ricerca e sviluppo che possano produrre effetti in tal senso, sia a vantaggio dei rischi considerati (in termini di riduzione), sia come introduzione di attività che possano apportare benefici alla prevenzione ambientale nazionale ed internazionale;
- fare in modo che i processi di gestione ambientale siano tra le priorità strategiche e decisionali dell'azienda;
- favorire programmi di adeguamento normativo e rafforzamento dei controlli di processo;
- assegnare puntuali responsabilità e ruoli nella gestione dei controlli;
- cooperare con le Autorità preposte per trovare le migliori soluzioni a vantaggio dei territori in cui il Gruppo opera;

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

- documentare processi e controlli in questo ambito, per favorire l'esecuzione di verifiche ed accertamenti;
- prevedere azioni di monitoraggio continuo e verifica degli standard adottati.

Con riferimento a tale area sensibile, è necessario osservare i seguenti protocolli:

- essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e rispettarle;
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- definire le modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta, deposito e smaltimento, inclusi i criteri di verifica preventiva e durante lo svolgimento del contratto, della presenza delle necessarie autorizzazioni in capo alle stesse;
- provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari);
- verificare i quantitativi per tipologia di rifiuto consegnati a trasportatori o smaltitori;
- aggiornare tempestivamente gli appositi registri previsti dalla normativa, ove applicabili;
- verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento;
- utilizzare i punti di raccolta per il deposito temporaneo dei rifiuti presenti presso ciascun stabilimento;
- selezionare fornitori di smaltimento, raccolta dei rifiuti, che siano in possesso dei relativi titoli autorizzativi;
- regolamentare il rapporto con i fornitori di smaltimento, raccolta dei rifiuti mediante contratto scritto che specifichi l'impegno del terzo al rispetto del D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i Destinatari, dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello. La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-undecies del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame. In particolare, si rendono applicabili i seguenti ***divieti***:

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

- utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- depositare o abbandonare rifiuti;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici incaricati anche dei controlli in ambito di norme in materia ambientale;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione ambientale da parte delle Autorità pubbliche (GdF, Arpa, Vigili del Fuoco, etc.) quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso ***obbligo*** a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla tutela dell'ambiente;
- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della materia ambientale e di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano;
- gestire in modo unitario e collaborativo i rapporti nei confronti della P.A. con riferimento alle Autorità preposte alla vigilanza sulle norme in materia ambientale.

CONTROLLI SPECIFICI

- ✓ Condizioni di Messa a riserva e Deposito temporaneo
- ✓ Controllo delle condizioni di deposito
- ✓ Controllo delle condizioni/dei parametri di processo
- ✓ Controllo proprietà del cemento
- ✓ Controllo proprietà della calce
- ✓ Controllo proprietà del clinker

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

- ✓ Controllo sulla qualità dei combustibili
- ✓ Controllo sulla qualità dei rifiuti e del CSS in ingresso
- ✓ Controllo sulla qualità di MP
- ✓ Disincentivazione e sanzionamento dei comportamenti contrari alle politiche aziendali
- ✓ Follow-up dopo incidenti
- ✓ Formalizzazione dei livelli di competenza degli operatori
- ✓ Formalizzazione dei responsabili di funzione e dei rapporti gerarchici
- ✓ Formalizzazione e comunicazione dei poteri/deleghe e delle responsabilità istituzionali
- ✓ Integrità e valori etici del management
- ✓ Manutenzione dei presidi a prevenzione delle contaminazioni
- ✓ Manutenzione dei presidi antincendio
- ✓ Omologazione dei rifiuti e del CSS
- ✓ Procedure documentate per la regolamentazione delle attività
- ✓ Qualifica dei produttori/trasportatori di rifiuti e CSS
- ✓ Simulazioni di emergenze
- ✓ Svolgimento dei risultati degli autocontrolli ambientali
- ✓ Verifica dei risultati degli autocontrolli ambientali
- ✓ Verifica requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

PARTE SPECIALE

SEZIONE EX ART. 25 QUINQUESDECIES D. LGS. 231/2001 (REATI FISCALI)

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

1. TIPOLOGIA DEI REATI

Con l'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2019, n. 157 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*") sono stati introdotti nel catalogo dei reati-presupposto del D.Lgs. 231/01 anche alcune fattispecie di penale-tributario.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri raggiri (Art. 3 D.lgs. n. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

D.Lgs. 75/2020

A seguito della pubblicazione del D.Lgs. 75/2020 (attuazione della c.d. "*direttiva PIF*", Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2020), sono state introdotte altre fattispecie nei reati fiscali (suscettibili di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti), nell'ambito di sistemi transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

Si tratta delle seguenti fattispecie (aggiunte all'art. 25-*quinquesdecies* del Decreto):

- Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/2000).

2. PROCESSI A RISCHIO

Alla luce delle fattispecie criminose indicate sopra, risultano a rischio:

- Calcolo e liquidazione delle imposte;
- Riclassificazione del Bilancio a fini fiscali;
- Acquisto di beni e servizi;
- Gestione flussi monetari e finanziari;
- Operazioni infragruppo;
- Omaggi e spese di rappresentanza.

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E ATTUAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE

3.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire tali regole:

- definire con chiarezza ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile;
- garantire la tracciabilità del processo decisionale, mediante la predisposizione e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- garantire che ogni operazione commerciale sia supportata da (i) una chiara analisi economica di valutazione dei costi-benefici, (ii) chiara identificazione della controparte;
- comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi operazione che presenti eventuali indici di anomalia quali per esempio:
  - assenza di plausibili giustificazioni, per lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale dell'attività;
  - esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie;
  - conclusione di contratti a favore di terzi, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione;
  - valutare sempre le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla esecuzione di una operazione commerciale;

Occorre, quindi, verificare che:

- i beni oggetto del contratto siano effettivamente venduti all'altra parte coinvolta secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate;

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

- degli acquisti o delle vendite, dei servizi resi o acquisiti sia conservata adeguata traccia documentale, a cura del responsabile interessato, con archiviazione dei relativi documenti, presso la sede della Società;
- i pagamenti eseguiti o ricevuti a titolo di corrispettivo siano conformi: (i) alle vendite/servizi effettivamente resi/ricevuti nonché (ii) alle pattuizioni contenute nel relativo contratto;
- tutti i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente, ove richiesto dalla legge;
- tutti i pagamenti siano regolarmente contabilizzati conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

Negli accordi con fornitori, partner commerciale ed outsourcer prevedere sempre clausole di rispetto del Modello 231.

3.2 PRINCIPI DI ATTUAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE

Norme di comportamento:

- tracciabilità dell'operazione tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della funzione coinvolta;
- utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive e passive, nonché di ogni altro accadimento economico;
- regolamentazione e monitoraggio degli accessi al sistema informatico;
- contabilizzazione da parte dell'ufficio responsabile delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione e al loro pagamento/incasso solo dopo aver ricevuto il benestare del responsabile di funzione;
- rilevazione di tutti i fatti amministrativi aziendali che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.

- diffusione delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;
- verifica con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall'esecuzione di un'operazione avente carattere ordinario o straordinario.

Inoltre, ai fini della corretta gestione degli incassi, devono essere rispettate le seguenti regole procedurali:

- al personale è vietato accettare pagamenti in denaro contante per importi superiori al limite previsto dalla legge;
- al personale è fatto obbligo di segnalare al Vertice aziendale eventuali clienti/fornitori che effettuano operazioni sospette all'atto dell'acquisizione di informazioni (quali ad esempio dichiarazione di ragioni sociale inesistente, richiesta di pagamenti illeciti e/o fuori campo IVA, emissione di documenti fiscali non corretti, proposta di pagamenti tramite regalie, ecc.).

Tutti i diritti riservati. Vietata la duplicazione, anche parziale, con qualunque mezzo senza autorizzazione scritta.